

**DELIBERAZIONE 11 MAGGIO 2021
190/2021/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI PREZZI DI RISERVA PER IL
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE E APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE E DEI CORRISPETTIVI PER I
SERVIZI DI FLESSIBILITÀ DALLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1157^a riunione del 11 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 maggio 2009 ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2018/R/gas), con la quale è stata approvato il codice di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas); con la quale è stato approvato il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) organizzata del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 168/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 234/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 234/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la comunicazione di OLT del 19 aprile 2020, prot. Autorità 17774, 19 aprile 2021 (di seguito: comunicazione 19 aprile 2021);
- la comunicazione di OLT del 29 aprile 2020, prot. Autorità 19692, 3 maggio 2021 (di seguito: comunicazione del 29 aprile 2021);
- la comunicazione di OLT del 3 maggio 2020, prot. Autorità 19733, 3 maggio 2021 (di seguito: comunicazione del 3 maggio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- il comma 5.11 del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità le imprese di rigassificazione possono accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (GME);

- ai sensi del comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_{t^L}), di cui all'RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all'anno t cui si riferisce l'offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l'anno t , è maggiore di zero;
- il comma 7.3, del TIRG, prevede che l'Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, se non diversamente disposto;
- il successivo comma 7.4 del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), siano adottati tenendo conto:
 - a. dell'estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui alla RTRG;
 - c. dei prezzi del gas e del Gnl;
 - d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - e. dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento;
- con la deliberazione 186/2018/R/gas, l'Autorità ha fissato, ai sensi dell'articolo 7, del TIRG, i parametri di calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione;
- con le deliberazioni 308/2018/R/gas e 234/2019/R/gas, l'Autorità è intervenuta con successive tarature dei parametri alla base del calcolo del prezzo di riserva, che hanno prodotto un progressivo allineamento delle condizioni di offerta con la domanda espressa dal mercato e anche sulla base di una accresciuta disponibilità di riferimenti di prezzo *forward* con maggiore profondità per il mercato internazionale del Gnl;
- con la successiva deliberazione 157/2020/R/gas l'Autorità è intervenuta aggiornando i criteri di determinazione dei prezzi di riserva per l'allocatione di capacità oltre il secondo anno termico rispetto a quello di conferimento, fino a quel momento risultata economicamente poco attrattiva, tenendo conto dei costi del servizio di rigassificazione presso i terminali europei e della stima di costo per l'accesso a capacità di rigassificazione di nuova realizzazione, coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri sostenuti dal sistema per l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di promozione della liquidità del mercato del gas; con la medesima deliberazione l'Autorità ha previsto che le imprese di rigassificazione possano definire prezzi di riserva anche superiori a quelli sopra richiamati sino ad un massimo pari al corrispettivo tariffario;
- in particolare, tra i costi associati al servizio di rigassificazione, quelli relativi al corrispettivo di capacità di entrata nella rete di trasporto presso i terminali italiani

risultano maggiori rispetto a quelli dei terminali europei contribuendo in maniera sensibile all'attuale divario competitivo presente nell'accesso ai servizi di rigassificazione.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2014/94/UE ha previsto che gli Stati membri adottino piani di sviluppo per le fonti alternative nel settore dei trasporti, con l'obiettivo di ridurre i consumi di petrolio e attenuare l'impatto ambientale del settore;
- il decreto legislativo 257/16, che recepisce la direttiva 2014/94/UE nell'ordinamento italiano, stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di rifornimento di Gnl;
- l'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 257/16, prevede che i titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di Gnl possano chiedere l'autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate alla fornitura di servizi c.d. "Small Scale LNG" (di seguito: SSLNG); la fornitura di tali servizi, i quali prevedono la gestione del Gnl in piccole/medie quantità direttamente in forma liquida attraverso le operazioni di carico, stoccaggio e successivo scarico su navi o autobotti del Gnl, non rientra tra le attività sottoposte alle funzioni di regolazione dell'Autorità ed è quindi svolta in regime di libero mercato;
- l'erogazione dei richiamati servizi SSLNG può interferire sulle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del Gnl, definite dall'Autorità e declinate dalle imprese nell'ambito dei propri codici di rigassificazione; in merito a tali possibili profili di interferenza, l'Autorità è tenuta a esercitare le proprie funzioni di regolazione per garantire un efficace coordinamento tra i servizi, nella prospettiva della promozione dell'efficienza del servizio di rigassificazione, della concorrenza, della tutela del consumatore finale e degli utenti dei servizi regolati offerti dai terminali di Gnl;
- pertanto, con la deliberazione 168/2019/R/gas l'Autorità ha adottato criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio del Gnl e disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi SSLNG;
- con riferimento alla regolazione dell'accesso alle infrastrutture che svolgono sia il servizio di rigassificazione che i servizi SSLNG la deliberazione 168/2019/R/gas prevede, tra l'altro, che:
 - in caso di capacità aggiuntiva rispetto a quella di rigassificazione e dedicata ai servizi SSLNG, l'accesso ai servizi SSLNG avvenga sulla base di procedure definite in autonomia dal gestore dell'infrastruttura, ferma restando l'opportunità che il gettito conseguito attraverso l'erogazione di tali servizi concorra alla copertura dei costi per l'utilizzo della parte dell'infrastruttura condivisa tra servizio di rigassificazione e servizi SSLNG;
 - in caso di servizi SSLNG che impegnano parte della capacità di rigassificazione (capacità concorrente), gli utenti dei servizi SSNLG

- partecipino, per la consegna del Gnl al terminale, alle procedure di conferimento definite dall’Autorità ai sensi del TIRG;
- i servizi SSLNG si configurino come aggiuntivi rispetto al servizio di rigassificazione, che rimane in ogni caso il servizio con priorità di accesso rispetto ai servizi SSLNG.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 576/2020/R/gas l’Autorità ha introdotto alcune modifiche del TIRG, riguardanti nello specifico l’estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali fino al 25-esimo anno termico, la disciplina relativa al rilascio della capacità e l’applicazione delle norme *use it or lose it* (UIOLI); con riferimento a quest’ultima ha previsto condizioni di rilascio delle capacità che devono essere rispettate affinché non trovi applicazione lo UIOLI, ed in particolare:
 - adottato un meccanismo a soglie che prevede l’incremento dell’anticipo con il quale l’utente deve procedere al rilascio dello *slot* di scarica in funzione del numero di *slot* già precedentemente rilasciati;
 - definito un anticipo minimo di cinque giorni lavorativi, rispetto al termine di presentazione delle offerte, per la pubblicazione delle capacità disponibili a seguito di rilascio;
 - previsto che il prezzo massimo di offerta della capacità rilasciata dagli utenti sia calcolato sulla base dei medesimi criteri adottati dall’Autorità per la definizione dei prezzi di riserva nelle procedure di conferimento della capacità in corso di anno termico, al fine di assicurare che le condizioni di rilascio siano compatibili con quelle di mercato;
 - disposto che, al fine di prevenire comportamenti elusivi delle disposizioni, l’utente che abbia rilasciato la capacità riceva i proventi della sua allocazione solo in caso di effettivo utilizzo della stessa;
- allo scopo di riequilibrare gli effetti del mancato utilizzo della capacità, nonché al fine di uniformarli rispetto a possibili diverse durate contrattuali, e di prevenire possibili comportamenti elusivi della disciplina dello UIOLI, con la deliberazione 576/2020/R/gas è stato, inoltre, previsto che:
 - l’utente debba rendere disponibili nell’ambito delle procedure infrannuali del solo anno termico successivo a quello di mancato utilizzo, anziché per tutta la durata del contratto, le capacità in caso di attivazione delle norme UIOLI;
 - l’utente riceva il ricavo derivante dall’eventuale allocazione delle capacità rese disponibili in caso di attivazione delle norme UIOLI nei limiti del corrispettivo dovuto dal medesimo utente e nel solo caso di effettivo utilizzo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 29 aprile 2021 OLT ha trasmesso all’Autorità una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione che prevede:

- a) l'implementazione delle disposizioni introdotte con la deliberazione 576/2020/R/gas, riguardanti l'estensione del periodo di offerta della capacità di rigassificazione e la disciplina relativa al rilascio della capacità;
 - b) l'introduzione di disposizioni in materia di accesso al servizio di SSLNG, inteso come la messa a disposizione degli utenti SSLNG del servizio di caricamento di GNL su una nave *small scale*;
 - c) l'integrazione di disposizioni relative all'offerta di servizi di flessibilità per la riconsegna del GNL di cui all'articolo 12 del TIRG; nonché all'introduzione del servizio di stoccaggio prolungato, che consente agli utenti della rigassificazione, ovvero agli utenti di SSLNG, di richiedere il mantenimento di GNL in stoccaggio presso il terminale per un periodo maggiore rispetto a quello previsto dall'ordinario servizio di rigassificazione;
- con riferimento alle proposte di integrazione del codice di rigassificazione di cui alla precedente lettera b), OLT, con la comunicazione del 19 aprile 2021, ha espresso l'interesse all'utilizzo, per i servizi di SSLNG, della piattaforma PAR gestita dal Gestore dei mercati energetici, anche al fine di una semplificazione delle procedure per coloro che sono già utenti della rigassificazione, in ragione del coordinamento tra i due servizi previsto dalla deliberazione 168/2019/R/Gas;
 - nell'ambito del processo di consultazione del codice di rigassificazione da parte di OLT sono state formulate le seguenti osservazioni:
 - in merito alle modifiche di cui alla precedente lettera b), alcuni partecipanti alla consultazione hanno richiesto chiarimenti circa i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali attraverso le quali verranno assegnati gli *slot* di SSLNG e quelli di determinazione del relativo corrispettivo per poter formulare osservazioni puntuali sul nuovo servizio offerto da OLT;
 - con riferimento alle modifiche di cui alla precedente lettera c), alcuni soggetti hanno richiesto, in considerazione degli impegni di capacità di rigassificazione già sottoscritti per l'anno termico in corso sul terminale di OLT, che il corrispettivo per il servizio di flessibilità in riconsegna sia applicato dal prossimo anno termico;
 - alcuni tra i partecipanti alla consultazione hanno richiesto, anche al fine di favorire lo sviluppo del nuovo servizio di SSLNG, l'introduzione del servizio di *virtual liquefaction*, in linea con quanto già previsto in altri paesi europei, che consentirebbe allo *shipper* di consegnare al terminale gas al PSV e ricevere il corrispondente quantitativo energetico di gas liquido in stoccaggio presso il terminale;
 - con riferimento ai chiarimenti richiesti in materia di criteri e modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'allocazione degli *slot* di SSLNG, considerato che il servizio è esercito in regime libero mercato, OLT ha provveduto a pubblicare sul proprio sito *web* il documento "Manifestazione d'interesse per il Servizio di Small Scale" con il quale viene data l'opportunità ai soggetti

interessati di esprimere i propri orientamenti su diversi aspetti compresi quelli oggetto di richiesta di chiarimento;

- con riferimento all'introduzione di un servizio di *virtual liquefaction*, OLT ha manifestato la propria disponibilità ad inserirlo tra i servizi di flessibilità e a sottoporne le modalità applicative e il relativo corrispettivo alla verifica dell'Autorità;
- nell'ambito della consultazione del codice di rigassificazione di OLT, alcuni soggetti hanno osservato, inoltre, come l'accesso ai prodotti di più lungo termine, alla luce degli attuali criteri di determinazione dei prezzi di riserva, sconti uno svantaggio competitivo rispetto all'alternativa di accesso ad altri terminali di rigassificazione europei. Per superare tale criticità e favorire l'allocatione di prodotti di rigassificazione pluriennali viene ritenuto necessario intervenire a modifica degli attuali criteri di determinazione dei prezzi di riserva associati a tali prodotti, al fine di rimuovere il divario di prezzo per l'accesso al servizio di rigassificazione in Italia rispetto a quello degli altri terminali di rigassificazione europei, a condizione che tale modifica non comporti un aumento dei corrispettivi per il servizio di trasporto del gas naturale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 12 del TIRG, integra le disposizioni relative alle modalità di offerta e gestione di servizi di flessibilità, prevedendo:
 - al comma 2, che i servizi di flessibilità siano offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall'Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
 - al comma 3, che i ricavi di cui al precedente alinea siano destinati a copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
 - al comma 4, che le imprese di rigassificazione trasmettano all'Autorità una relazione tecnica che indichi una stima degli eventuali costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità;
- con la comunicazione 3 maggio 2021, OLT ha trasmesso la relazione tecnica prevista dall'articolo 12, comma 4, del TIRG, contenente la stima dei costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta dei servizi di flessibilità, e una proposta per la valorizzazione dei corrispettivi per i medesimi servizi, prevedendo a tal riguardo:
 - un corrispettivo per la sottoscrizione del servizio di flessibilità in riconsegna basato sulla stima dei costi incrementali legati all'erogazione del servizio;

- un corrispettivo per il servizio di stoccaggio prolungato che tiene conto del costo della capacità di rigassificazione la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l’offerta e l’erogazione del servizio di stoccaggio temporaneo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere ad un aggiornamento dei parametri di calcolo per la determinazione dei prezzi di riserva nelle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione annuali e pluriannuali stabiliti con la deliberazione 157/2020/R/gas, tenendo anche conto di un confronto a livello europei dei costi associati al servizio di rigassificazione ulteriori a quelli della capacità di rigassificazione;
- sia, altresì, opportuno integrare il TIRG al fine di:
 - consentire alle imprese di rigassificazione di accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici per la gestione delle procedure di conferimento del servizio di *Small Scale LNG*;
 - introdurre, fra i servizi di flessibilità che le imprese di rigassificazione possono offrire ai propri utenti ai sensi dell’articolo 12 del TIRG, la possibilità per gli utenti di consegnare all’impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere il corrispondente quantitativo energetico di gas liquido negli stoccaggi del terminale;
 - precisare, anche alla luce di richieste di chiarimento emerse nella consultazione OLT, alcune disposizioni in materia di UIOLI relative al termine e al prezzo di rilascio delle capacità non utilizzate;
- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione trasmessa da OLT con la comunicazione 29 aprile 2021 sia coerente con le disposizioni della deliberazione 576/2020/R/gas relative all’estensione del periodo di offerta delle capacità per periodi pluriennali fino al 25-esimo anno termico e alla disciplina del rilascio della capacità;
- la medesima proposta risulti coerente con la deliberazione 168/2019/R/gas e, in particolare, con le disposizioni che prevedono che i servizi SSLNG siano configurati come aggiuntivi rispetto al servizio di rigassificazione che rimane in ogni caso il servizio con priorità di accesso rispetto ai servizi SSLNG;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di modifica di codice di rigassificazione come trasmessa da OLT con comunicazione 29 aprile 2021.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- la proposta, trasmessa da OLT con la comunicazione 3 maggio 2021, in materia di corrispettivi per i servizi di flessibilità sia coerente con le disposizioni dell’articolo 12 del TIRG;
- sia pertanto opportuno approvare la suddetta proposta prevedendone l’applicazione dal 1 ottobre 2021

DELIBERA

1. di aggiornare i parametri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7, del TIRG, come riportati all'Allegato A del presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas;
2. di modificare il TIRG come di seguito:
 - al comma 5.11, dopo le parole “al successivo articolo 6” sono inserite le parole “, nonché per quelle relative al servizio di *Small Scale LNG*,”;
 - al comma 12.1, dopo la lettera b. è aggiunta la seguente “c. consegnare all’impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del terminale”;
 - al comma 14.4, lettera a) dopo le parole “per la pubblicazione” sono sostituite con le parole “per la richiesta del conferimento”;
 - dopo il comma 14.5, è inserito il seguente comma:
“14.6 Ai fini dell’applicazione del comma 14.4, la capacità deve essere resa disponibile dall’utente ad un prezzo di riserva non superiore a quello definito ai sensi del comma 7.1 lettera a).”;
3. di approvare la proposta di modifica del codice di rigassificazione presentata da OLT con la comunicazione 29 aprile 2021 ed allegata alla presente deliberazione (Allegato B), disponendo che la medesima Società provveda ad implementare le modifiche del TIRG di cui al precedente punto 2;
4. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, trasmessa da OLT con comunicazione del 3 maggio 2021 ed allegata al presente provvedimento (Allegato C), con applicazione dal 1 ottobre 2021;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e alla società GNL Italia S.p.A., con divieto di divulgare i contenuti dell'Allegato A, ad eccezione di quanto necessario per l’adempimento delle previsioni di cui al comma 7.5 del TIRG;
6. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A, nonché la versione del TIRG risultante dalle modifiche del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

11 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini